

(3) *Le parole «quarto comma» sono state sostituite alle parole «terzo comma» dall'art. 5, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.*

(4) *Le parole «sesto comma» sono state sostituite alle parole «quinto comma» dall'art. 5, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.*

(5) *Comma così aggiunto dall'art. 5, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.*

2379. NULLITÀ DELLE DELIBERAZIONI (1).

Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea [2366], di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto [1346] la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni [2964] dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impuguate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice [1421].

Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente (2) avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione¹ o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell'art. 2377 (3).

(1) *Articolo così sostituito, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.*

Il testo previgente disponeva: «2379. DELIBERAZIONI NULLE PER IMPOSSIBILITÀ O ILLICEITÀ DELL'OGGETTO. 1 – Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano gli articoli 1421, 1422 e 1423».

(2) *La parola «preventivamente» è stata sostituita alla parola «tempestivamente» dall'art. 5, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.*

(3) *Le parole «settimo e ottavo» sono state sostituite alle parole «sesto e settimo» dall'art. 5, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.*

2379 BIS. SANATORIA DELLA NULLITÀ [2479 ter] (1).

L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea [2434 bis, 2479 ter, 2500 bis, 2504 quater, 2506 ter].

L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

(1) *Articolo così aggiunto, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.*

2379 TER. INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DI AUMENTO O DI RIDUZIONE DEL CAPITALE E DELLA EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI [2479 ter] (1).

Nei casi previsti dall'art. 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 o della emissione di obbligazioni

non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'art. 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

(1) *Articolo così aggiunto, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.*

Sezione VI bis

Dell'amministrazione e del controllo (1).

(1) *Sezione aggiunta, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.*

§ 1.

Disposizioni generali.

2380. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (1).

Lo statuto adotta per l'amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 [2328 n. 9] della presente

sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente paragrafo che fanno riferimento al consiglio o agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti.

(1) *Articolo così sostituito prima dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a far data dal 1° gennaio 2004, poi dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.*

Il testo previgente la modifica del 2003 disponeva: «2380. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ. 1 – L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. 2 – Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio d'amministrazione. Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente il numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. 3 – Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea».

La corrispondente norma è ora l'art. 2380 bis.

Il testo previgente la modifica del 2026 disponeva: Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.

Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.

Seguiva la rubrica del “§ 2 – Degli amministratori” **soppressa** dall’art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

2380 BIS. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ (1).

La gestione e l’organizzazione dell’impresa, ivi compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale.

L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando affidata a più persone, l’amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’organo competente a nominarli.

(1) Articolo **aggiunto** dall’art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e poi così **sostituito** dall’art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Il testo previgente disponeva: La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.

L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall’assemblea.

Nella sua precedente versione il presente articolo era stato modificato dall’art. 377, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e dall’art. 40, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

2381. PRESIDENTE (1).

Salvo diversa previsione dello statuto, gli amministratori scelgono al proprio interno il presidente, se non designato dall’organo competente a nominarli.

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio, ne fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori.

(1) Articolo così **sostituito** prima dall’art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004, poi dall’art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Il testo previgente la modifica del 2003 disponeva: «**2381. COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI. 1** – Il consiglio di amministrazione, se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. **2** – Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.

Il testo previgente la modifica del 2026 disponeva: **PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI. 1** - Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. **2** - Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. **3** - Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. **4** - Non possono essere delegate le attribuzioni

indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis. 5 - Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. 6 - Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Nella sua precedente versione il presente articolo era stato altresì modificato dall'art. 5, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2381-bis. COMITATO ESECUTIVO E ORGANI DELEGATI (1).

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare¹ [>1738¹] proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti. Se lo statuto lo consente, il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni solo a uno o più dei suoi componenti [2421 n.6].

Il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-

bis. Non possono altresì essere delegate le decisioni sull'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai sensi dell'articolo 2086, secondo comma, le quali comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano.

Gli organi delegati curano l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e riferiscono al consiglio e all'organo di controllo, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

(1) Articolo **aggiunto** dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

2381-ter. INFORMAZIONE CONSILIARE (1).

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.

Il presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Nell'assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali.

(1) Articolo **aggiunto** dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

2382. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA [2409 *undecies*, 2409 *noviesdecies*] (1).

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [414], l'inabilitato [415], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [2387] (2).

(1) *Articolo così sostituito, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.*

Rispetto al testo previgente non sono presenti variazioni.

(2) *Per l'incompatibilità: degli agenti di cambio, vedi l'art. 1 comma 2, r.d.l. 7 marzo 1925, n. 222; degli impiegati civili dello Stato, vedi l'art. 60 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; dei membri del parlamento, vedi l'art. 2, l. 3 febbraio 1953, n. 60; dei membri del consiglio superiore della magistratura eletti dal parlamento, vedi l'art. 33, l. 4 marzo 1958, n. 195; dei commissari Consob, vedi l'art. 1 comma 5, d.l. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. in l. 7 giugno 1974, n. 216); dei componenti di autorità garantiti, vedi, ad es., l'art. 10 comma 3, l. 10 ottobre 1990, n. 287; degli avvocati, vedi l'art. 3 del r.d.l. n° 1578 del 1933 (l. fiorense).*

2383. NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI (1).

La nomina degli amministratori [▷ 2348⁷] è preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea (2).

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (3).

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, dall'organo competente a nominarli, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa [2409 *undecies*] (4).

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente [2385³, 2409 *undecies*].

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

(1) *Articolo così sostituito, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.*

Il testo previgente disponeva: «2383. NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI. 1 - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459. 2 - La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni. 3 - Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. 4 - Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nasci-

ta, il domicilio e la cittadinanza. 5 – **La pubblicità prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente** [vedi nuovo 2383 comma 4]. 6 – **Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza** [vedi nuovo 2383⁵].

(2) Comma così **modificato** dall'art. 6, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183, poi dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: «La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450».

Il testo previgente la modifica del 2026 disponeva: La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

(3) Comma così **modificato** dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Il testo previgente disponeva: Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

(4) Comma così **modificato** dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Il testo previgente disponeva: Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

2384. POTERI DI RAPPRESENTANZA [2409 undecies, 2409 noviesdecies] (1).

Il potere di rappresentanza [c.p.c. 75³] attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti [¹2204 + ¹1278 (2361 – 1394)] non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

(1) Articolo così **sostituito**, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il testo previgente – introdotto con d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 – disponeva: «2384. **POTERI DI RAPPRESENTANZA. 1 – Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.** 2 – **Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società**». Il testo originario disponeva: «Agli amministratori che hanno la rappresentanza della società si applicano le disposizioni dell'art. 2298».

2385. CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI [2409 undecies, 2409 noviesdecies] (1).

L'amministratore che rinuncia [1334] all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine [2383²] ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale [2630].

(1) *Articolo così sostituito, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.*

*Il testo previgente disponeva: «2385. CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI. 1 - [...] (invariato). 2 - [...] (invariato). 3 - La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro **quindici giorni** nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale».*

2386. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (1).

(1) *Articolo prima sostituito dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004, poi abrogato dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.*

Il testo previgente disponeva: 1 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. 2 - Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. 3 - Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. 4 - Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma. 5 - Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

2387. REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA [2409 undecies, 2409 noviesdecies] (1).

Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti¹ di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'art. 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.

(1) *Articolo dapprima abrogato, dall'art. 24, l. 4 giugno 1985, n. 281 e poi così reintrodotta, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.*

Il testo previgente l'abrogazione disponeva: «2387. CAUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI. 1 - L'amministratore deve prestare cauzione in azioni nominative della società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, in misura non inferiore alla cinquantesima parte del capitale sociale. Può tuttavia stabilirsi nell'atto costitutivo che la cauzione non ecceda la somma di duecentomila lire al valore nominale delle azioni o dei titoli. 2 - Gli amministratori che non prestano cauzione entro trenta giorni dalla notizia della nomina decadono dall'ufficio. 3 - Il vincolo cauzionale deve essere iscritto sul titolo e nel registro dell'emittente, e non può essere tolto finché l'assemblea non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'amministratore ha tenuto l'ufficio».

2388. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO [2409 noviesdecies] (1).

[2436: 2410¹⁻², 2443³, 2420 ter, 2446³]

Per la validità delle deliberazioni^{II} del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un mag-

gior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (2).

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza ¹ assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto [<2611] (3).

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dall'organo di controllo e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 (4).

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni [2409 *undecies*², 2409 *quaterdecies*, 2409 *noviesdecies*].

[2436: 2410¹⁻², 2443³, 2420 ter, 2446³]

(1) *Articolo così sostituito, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.*

Il testo previgente disponeva: «2388. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO. 1 – Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti. 2 – Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. 3 – Il voto non può essere dato per rappresentanza».

(2) *Comma così modificato dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.*

Il testo previgente disponeva: Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza de-

gli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

(3) *Comma così modificato dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.*

Il testo previgente disponeva: Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

(4) *Comma così modificato dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.*

Il testo previgente disponeva: Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

2389. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI [2409 *noviesdecies*] (1).

Salvo diversa disposizione dello statuto, i compensi sono stabiliti all'atto della nomina dall'organo per essa competente (2).

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio, sentito il ¹ parere dell'organo di controllo. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (3).

(1) *Articolo così sostituito, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.*

Il testo previgente disponeva: «2389. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI. 1 – I compensi e le parteci-

pazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea. 2 – La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale».

(2) Comma così **sostituito** dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Il testo previgente disponeva: I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

(3) Comma così **modificato** dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Il testo previgente disponeva: La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

2390. DIVIETO DI CONCORRENZA [2409 undecies, 2409 noviesdecies] (1).

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'assemblea (2).

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni [2301].

(1) Articolo così **sostituito**, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il testo previgente disponeva: «2390. DIVIETO DI CONCORRENZA. 1 – Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea. 2 – Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni».

(2) Comma così **modificato** dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Il testo previgente disponeva: Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

2390-bis. UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI (1).

Gli amministratori non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

(1) Articolo **aggiunto** dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

2391. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI [2475 ter; 2409 noviesdecies] (1).

[2386: 2391 / 2391 + 1394-1395 (87^l + 2363^l); 2379^l : < 2388^{ll} ⇒ 1394, > 2388^{ll} ⇒ 2391 (+1395 + 2363^l)]

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto ai due precedenti commi del pre-

sente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato [1394, 2634], le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società [≠ 2475 *ter*²], possono essere impugnate dagli amministratori e dall'organo di controllo entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

Lo statuto o il consiglio con proprio regolamento possono stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori in relazione alla partecipazione all'adunanza consiliare per il caso in cui l'amministratore sia portatore di un interesse in una determinata operazione.

(1) *Articolo prima sostituito dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004, poi dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.*

Il testo previgente la modifica del 2003 disponeva: «2391. **CONFLITTO D'INTERESSI.** 1 - L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. 2 - In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione. 3 - La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il

voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione».

Il testo previgente la modifica del 2026 disponeva: 1 - L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. 2 - Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. 3 - Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 4 - L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. 5 - L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Nella sua versione precedente il presente articolo era stato modificato dall'art. 11, d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

2391 BIS. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (1).

Gli organi di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che

assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione (2).

I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea (3).

La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all'articolo 9-*quater* della direttiva 2007/36/CE, almeno:

a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata;

b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole. In aggiunta agli altri casi di esenzione, la Consob prevede in ogni caso che le procedure della società possano escludere dall'applicazione delle regole di cui al periodo precedente le operazioni con parti correlate individuate dal-

la stessa Consob, in base alle soglie di rilevanza di cui alla lettera a), a condizione che per queste operazioni, realizzate nel corso dell'esercizio, siano indicati nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, se redatto, almeno il numero di operazioni realizzate e l'importo complessivo e medio delle stesse per tipologia di operazione con riferimento a ciascuna delle parti correlate con cui le operazioni sono state realizzate (4);

c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione (5).

(1) Articolo **aggiunto** dall'art. 12, d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(2) Comma così **modificato** dall'art. 4, L. 5 marzo 2024, n. 21.

Il testo previgente disponeva: Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

(3) Comma così **modificato** dall'art. 1, d.lgs. 10 maggio 2019, n. 49, a decorrere dal 10 giugno 2019.

Il testo previgente disponeva: I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

(4) Lettera così **modificata** prima dall'art. 4, L. 5 marzo 2024, n. 21, poi dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Il testo previgente la modifica del 2024 disponeva: b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonchè i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole.

Il testo previgente la modifica del 2026 disponeva: b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società, nonchè i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole.

(5) Comma **aggiunto** dall'art. 1, d.lgs. 10 maggio 2019, n. 49, a decorrere dal 10 giugno 2019.

2392. RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ [2409 *undecies*, 2409 *noviesdecies*] (1).

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze [1218]. Essi sono solidalmente responsabili verso la società [2409-*undecies*, 2409-*noviesdecies*] dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dall'articolo 2381-*bis* e dal quarto comma dell'articolo 2381-*ter*, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (2).

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e

delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente dell'organo di controllo (3).

(1) Articolo così **sostituito**, a far data dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il testo previgente disponeva: «2392. **RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ.** 1 – Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del **mandatario**, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo, o di uno o più **amministratori**. 2 – In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili **se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se**, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose [cfr. nuovo 2381 comma 3]. 3 – [...] (invariato)».

(2) Comma così **modificato** dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Il testo previgente disponeva: In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

(3) Comma così **modificato** dall'art. 9, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Il testo previgente disponeva: La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

2393. AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ [2409 *noviesdecies*] (1).

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione